

Regolamento Funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)

(Reg. n. 89/2023)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./0025 del 12 febbraio 2020 Modificato con deliberazione n. 5/C.d.A./100 del 20 dicembre 2023

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 2 - MISSION	3
ART. 3 – COMPOSIZIONE E COMPITI DEI SINGOLI MEMBRI	4
ART. 4 - COORDINATORE	7
CAPO II – FUNZIONAMENTO DEL CVS	8
ART. 5 – SEDUTE DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI	8
ART. 6 – DEFINIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	8
ART. 7 – ADOZIONE DELLE DECISIONI	9
ART. 8 - PROCEDURA ACCELERATA DI GESTIONE DEI SINISTRI DA PARTE DE	L
COMITATO	10
ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	11
ART. 10 – SPECIALISTI ESTERNI PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO	11
ART. 11 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DIRETTIVI DELLA FONDAZIONE	11
ART. 12 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO	11
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	12
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI	12
ART 14 - ENTRATA IN VIGORE	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nel pieno rispetto e coordinamento con lo Statuto della Fondazione, nonché con gli obiettivi riportati nella Circolare regionale 46/San del 27.12.2004 e nella successiva Circolare regionale n. H1.2012.0036178 del 17.12.2012, emanata in attuazione del DGR 4334 del 26.10.2012, regola le procedure interne di funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito nominato CVS) per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali cui è deputato, con particolare riguardo alla gestione dei sinistri e delle richieste di risarcimento danni da *malpractice* sanitaria.

Il Comitato Valutazione Sinistri è un Organo collegiale tecnico multidisciplinare composto da una pluralità di persone fisiche (individuate per legge regionale e/o mediante provvedimento aziendale) che concorrono, in qualità di esperti, all'attività del medesimo, ciascuno per le proprie competenze professionali e di esperienza, mediante la formazione di atti unitari attribuiti all'intero collegio e non ai singoli componenti.

Le decisioni espresse dal CVS sono collegiali e – ove vi siano posizioni divergenti di uno o più componenti – il relativo verbale ne dà atto. Sono valide le decisioni che ricevono un numero di voti favorevoli pari o superiore al *quorum funzionale*, come precisato negli artt. 7-8.

ART. 2 - MISSION

Funzioni primarie del CVS sono l'analisi dei singoli sinistri e la minimizzazione dell'impatto economico che potrebbero avere per l'Ente. A tal fine, il CVS svolge in generale le seguenti attività (come da Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri, emanate da Regione Lombardia con Decreto Regionale n. 15406 del 27.10.2022 e s.m.i.):

- organizzazione della raccolta di informazioni indispensabili alla gestione dei sinistri, garantendo il rispetto degli obiettivi riportati nella Circolare Regionale 46/San del 27.12.2004 e successive;
- pronta valutazione, in presenza di richiesta di risarcimento danni, delle eventuali responsabilità che, qualora non correttamente gestite, potrebbero sfociare nel contenzioso

giudiziario;

- valutazione diretta delle tipologie e delle entità dei danni (in termini di responsabilità e impatto economico) arrecati a terzi, con il coinvolgimento delle varie professionalità aziendali necessarie per l'analisi dei sinistri (anche in un'ottica preventiva);
- proposta di definizione del sinistro in SIR (reiezione delle domande/tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza, con i limiti di spesa entro i quali comporre la lite) o in franchigia contrattuale con autonoma gestione del sinistro o, comunque, in gestione diretta della Fondazione;
- definizione della posizione dell'Ente assicurato nei sinistri in carico alla Compagnia di Assicurazione e gestiti dalla stessa;
- approvazione delle riserve aziendali dei sinistri aperti e loro aggiornamento periodico;
- verifica dei data base esistenti ed eventuale proposta di integrazione, al fine di renderli efficaci per la gestione delle statistiche sinistri, necessarie al mercato assicurativo o ad altri soggetti che gestiranno in futuro i rapporti con i pazienti danneggiati;
- raccolta dei dati necessari ad un'efficace gestione dei sinistri;
- contributo alla definizione della politica assicurativa della Fondazione.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E COMPITI DEI SINGOLI MEMBRI

Il Comitato Valutazione Sinistri della Fondazione è così composto:

- Dirigente Avvocato Direttore S.C. Avvocatura, Legale e Contenzioso, con funzione di coordinatore:
- Specialista in Medicina Legale aziendale Direttore S.S. Medicina Legale;
- Risk Manager Direttore S.C. Qualità e Risk Management;
- Esperto in gestione liquidativa Loss Adjuster interno o fornito dal Broker aziendale a proprie spese;
- Intermediario assicurativo Rappresentante del Broker aziendale;
- Compagnia di Assicurazione Rappresentante della Compagnia di Assicurazione (per il rischio RCT/O);
- Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio;
- Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie.

Tra i componenti interni del Comitato verrà designato il Coordinatore.

La scelta del Coordinatore e l'eventuale modifica della composizione del CVS, nel rispetto delle previsioni normative indicate in premessa e/o vigenti al momento dell'emanazione dei relativi provvedimenti amministrativi, sono effettuate tramite decreto del Direttore Generale. Tale decreto potrà, altresì, prevedere l'indicazione di eventuali sostituti in caso di impedimento dei membri interni.

I membri del CVS possono essere affiancati e coadiuvati nelle loro attività, qualora lo reputino necessario, da altre professionalità aziendali o, occorrendo, da professionisti esterni all'Ente. Tali soggetti così individuati potranno partecipare, se richiesto, alle sedute del Comitato che trattano dei casi in cui sono intervenuti, senza diritto di voto.

Per ciò che concerne gli apporti forniti dai singoli componenti, anche attraverso le strutture di appartenenza, ai compiti del Comitato, nel rispetto della vigente procedura di liquidazione dei sinistri della Fondazione, si precisa che:

- l'attività della <u>Direzione Medica di Presidio</u> consiste principalmente nel: tenere i rapporti con le Strutture Assistenziali interessate e il personale sanitario coinvolto, fornire supporto al medico-legale ed alla S.C. Avvocatura Legale e Contenzioso. In particolare, si occupa di: disporre l'acquisizione della documentazione sanitaria (Cartelle Cliniche, Cartelle Ambulatoriali, Esami Clinici, referti ecc.) e delle relazioni dei Sanitari coinvolti nel sinistro e/o dei Direttori delle singole Strutture Complesse; valutare la documentazione acquisita, con particolare riguardo all'idoneità e completezza della medesima ai fini di una compiuta istruzione del sinistro e coadiuvare il medico-legale nell'individuazione dei sanitari a cui inoltrare l'informativa di cui all'art. 13 della L. 24/2017;
- l'attività del <u>Risk Management</u> consiste nel: proporre azioni finalizzate a scongiurare il riaccadimento degli eventi avversi ed implementazione dei report dei sinistri da inoltrare periodicamente alla Regione. In particolare, il Risk Manager riveste un duplice ruolo: come componente del CVS ha conoscenza diretta di tutta la sinistrosità aziendale riferita all'attività sanitaria; come Risk Manager aziendale è soggetto promotore di attività di controllo sulle fonti di rischio, con interventi correttivi sulle aree critiche e di revisione di procedure che abbiano evidenziato dei limiti;
- l'attività della Direzione delle Professioni Sanitarie consiste principalmente nella: valutazione del sinistro con specifico riferimento all'apporto ed alla verifica delle prestazioni infermieristiche, ostetriche, tecniche e riabilitative, in relazione alle procedure esistenti e protocolli; fornisce – se necessario – il supporto alla S.C. Avvocatura – Legale



- e Contenzioso nella gestione dei sinistri che coinvolgono il comparto e collabora per l'individuazione degli esercenti le professioni sanitarie (afferenti a tale Struttura) a cui inoltrare l'informativa di cui all'art. 13 L. 24/2017;
- l'attività del Medico Legale consiste principalmente nel:
 - rilascio di parere, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella procedura aziendale di gestione dei sinistri, per inquadramento di una richiesta risarcitoria come sopra o sotto SIR;
 - ➤ rilascio, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella procedura aziendale di gestione dei sinistri, di parere prodromico alla trattazione dei sinistri in CVS, in particolare sulla sussistenza o meno del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari della Fondazione, sugli eventuali profili di responsabilità, sull'individuazione dell'an e del quantum risarcitorio, sentiti – occorrendo – gli specialisti interessati o altri specialisti della materia, d'intesa con la DMP;
 - individuazione dei sanitari coinvolti nei fatti oggetto di contestazione ex art. 13 della L. 24/2017, anche avvalendosi del supporto delle varie articolazioni aziendali (Direzione Medica di Presidio, Direzione delle Professioni Sanitarie, Direttori delle unità cliniche);
 - confronto con il medico-legale indicato dalla Compagnia di Assicurazione, ove il sinistro sia in carico e gestito dalla stessa;
 - rilascio di parere prodromico alla costituzione in giudizio dell'Ente, quando il caso sia in gestione diretta del medesimo;
 - supporto nelle procedure stragiudiziali, anche attraverso la partecipazione ad incontri con la controparte per la definizione in via bonaria dei sinistri in carico alla Fondazione;
 - supporto nelle procedure giudiziali relative ai sinistri in gestione diretta, quale Consulente Tecnico di Parte;
 - visite mediche, individuali o collegiali nei sinistri in gestione diretta, ove tale adempimento sia richiesto dal Comitato;
- l'attività della <u>S.C. Avvocatura Legale e Contenzioso e, al suo interno, dell'Ufficio Liquidazione Sinistri, consiste principalmente nel: fornire l'adeguato supporto giuridico al Comitato, condurre ricerche normative e giurisprudenziali utili, aprire i sinistri denunciati; curare la tenuta dei dati e dell'archivio; aggiornare il data-base regionale dei sinistri per la parte di competenza;
 </u>

per i sinistri in SIR o in franchigia a gestione diretta (salva la nomina del Loss Adjuster): istruire e gestire i sinistri, tenere i rapporti con i legali di controparte e con i richiedenti, condurre le trattative stragiudiziali, procedere alla gestione dei contenziosi (se non affidati all'esterno dell'Ente), tenere i rapporti con la Direzione, elaborare le procedure di liquidazione dei sinistri;

- l'attività del <u>Broker</u> consiste principalmente nel: supporto nell'apertura, istruzione e gestione del sinistro, supporto nell'interpretazione di clausole della Polizza assicurativa della Fondazione e delle Polizze dei sanitari coinvolti nel sinistro; supporto nella compilazione di report regionali; supporto ai fini della migliore e più vantaggiosa trattazione del sinistro anche per l'aspetto della quantificazione dei danni, in vista di trattative stragiudiziali.
- l'attività della <u>Compagnia di Assicurazione</u> consiste principalmente nella: gestione giudiziale e stragiudiziale dei sinistri sopra SIR, in ottemperanza alle obbligazioni contrattualmente assunte.

ART. 4 - COORDINATORE

Il Coordinatore del Comitato, designato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, rimane in carica sino a:

- volontaria rinuncia dell'incarico,
- revoca da parte del medesimo Organo che lo ha nominato.

Il Coordinatore provvede:

- a coordinare l'istruttoria dei sinistri che il Comitato è tenuto, di volta in volta, a valutare;
- alla convocazione delle riunioni del Comitato, secondo le modalità indicate nel successivo art. 5:
- alla conduzione delle sedute del Comitato;
- alla cura ed alla tenuta dei rapporti con la Direzione dell'Ente, ai sensi del successivo art.
 11:

Per l'attività di istruzione dei sinistri interna alla Fondazione, lo stesso potrà avvalersi dell'ausilio di personale dell'Ufficio Liquidazione Sinistri per l'espletamento di adempimenti di tipo puramente amministrativo, quali l'invio di comunicazioni agli altri membri, l'invio delle convocazioni delle sedute, la redazione dei verbali e la loro conservazione ecc.



CAPO II – FUNZIONAMENTO DEL CVS

ART. 5 - SEDUTE DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI

Il Comitato è convocato con e-mail o fax a firma del Coordinatore, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, agli indirizzi specificatamente indicati dai membri medesimi. Nel fax e/o e-mail devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'elenco dei

casi da trattare, scelti in base alle modalità di cui al successivo art. 6.

Il Comitato è convocato presso gli Uffici della Fondazione.

Nei casi di urgenza, il Comitato può essere convocato, con le medesime formalità sopra descritte, almeno tre giorni prima della seduta, con specificazione delle motivazioni sottese all'urgenza.

In mancanza di tali formalità, la seduta sarà ritenuta valida in presenza della totalità dei componenti.

Le sedute del CVS sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di suo impedimento e/o assenza, da altro componente del Comitato delegato dallo stesso.

Il Coordinatore, inoltre, sottoscrive i verbali di ogni riunione unitamente ad un Segretario, che viene nominato all'inizio di ogni seduta dal medesimo Coordinatore tra i componenti dell'Ufficio Liquidazione Sinistri della Fondazione presenti alla seduta stessa.

Ai sensi dell'Allegato a) delle "Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri" dettate con Circolare Regione Lombardia n. H1.2012.0036178 del 17.12.2012 sopra citato, il Coordinatore potrà convocare per l'esame di specifici casi i responsabili delle Strutture coinvolte nell'evento ed il personale sanitario o tecnico coinvolto ed informato sui fatti.

In caso di motivato impedimento, ogni componente può indicare idoneo sostituto per la partecipazione alla seduta.

ART. 6 - DEFINIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I casi da trattare di volta in volta nelle sedute del Comitato e da porre all'Ordine del giorno delle convocazioni vengono preliminarmente individuati dal Soggetto che ha in carico la gestione dei sinistri (Ufficio Liquidazione Sinistri/Loss Adjuster per i casi rientranti nella gestione diretta da parte della Fondazione, ovvero la Compagnia di Assicurazione).

L'elenco dei casi così definiti dovrà essere sottoposto all'attenzione del Coordinatore, per la relativa condivisione e successivamente trasmesso ai componenti del Comitato, con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione.

Salvo esigenze dettate da notifiche di atti introduttivi di procedimenti giudiziari o legate alla particolarità ed alla complessità del singolo sinistro, possono essere portati alla valutazione del CVS esclusivamente i casi già compiutamente istruiti, così da permettere al Comitato di assumere – per quanto possibile – un parere definitivo di merito in ordine al sinistro.

ART. 7 - ADOZIONE DELLE DECISIONI

Per la validità delle sedute del Comitato, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.

Di norma i pareri del CVS sono espressi all'esito del confronto tecnico multidisciplinare e s'intendono resi con l'accordo unanime di tutti i componenti presenti. In caso di valutazioni divergenti il verbale ne dà atto e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede.

Il Comitato potrà valutare, caso per caso, la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti istruttori prodromici alla definizione del sinistro, quali, a titolo esemplificativo:

- l'acquisizione di ulteriori informazioni, atti/documenti direttamente dal danneggiato o dalle SS.CC. interessate;
- l'invito al danneggiato di sottoporsi a visita medico-legale;
- un ulteriore esame medico legale sulla documentazione sanitaria;
- l'acquisizione di ulteriori valutazioni specialistiche interne o esterne alla Fondazione.

In sede di valutazione sul merito del sinistro, il Comitato potrà esprimere parere:

- di rigetto dello stesso;
- di accoglimento delle ragioni del danneggiato, totale o parziale, per l'an e/o per il quantum;
- di definizione transattiva del sinistro.

Ogni decisione dovrà essere compiutamente motivata e corredata dalla documentazione che l'ha supportata.



ART. 8 - PROCEDURA ACCELERATA DI GESTIONE DEI SINISTRI DA PARTE DEL COMITATO

La trattazione dei sinistri avviene, di norma, con le modalità indicate negli artt. 5-7.

In casi straordinari di necessità ed urgenza, i membri del Comitato possono essere chiamati ad esprimersi anche in sedute ristrette o senza essere riuniti in seduta, su richiesta dell'Ufficio Liquidazione Sinistri, sentito il Coordinatore, tramite scambio di corrispondenza, anche telematica.

Per "necessità e/o urgenza" si intende la situazione in cui non sia possibile attendere per l'assunzione di una decisione la prima seduta calendarizzata (es - mediazione il cui incontro iniziale scade prima della suddetta seduta, costituzione in giudizio in procedimento d'urgenza, proposta di definizione stragiudiziale proveniente da controparte con precisa scadenza per l'accettazione, notifica di avviso di garanzia con conseguenti atti urgenti da compiere ecc.).

I singoli componenti avranno cura di rispondere coinvolgendo sempre tutti i destinatari originari del quesito.

La decisione, in questo caso, viene assunta con le medesime modalità collegiali della seduta o altrimenti con il parere concorde della maggioranza dei componenti. Il mancato riscontro, entro la data indicata, comporta accettazione tacita della posizione espressa dalla maggioranza di coloro che hanno risposto.

L'esito delle decisioni assunte con le modalità di cui ai commi precedenti verrà verbalizzato – quale presa d'atto – nella prima seduta utile successiva del Comitato.

Analoga procedura si applica, a cura dell'Ufficio Liquidazione Sinistri, anche:

- ove il CVS, nella seduta di trattazione del sinistro, abbia demandato la decisione definitiva a tale modalità di gestione;
- quando sia stato pattuito con la società assuntrice del rischio RCT/RCO con riferimento ai sinistri di modico valore - l'acquisizione del parere della Fondazione in tempistiche incompatibili con le modalità ordinarie di trattazione del sinistro;
- in tutti gli altri casi in cui il Comitato lo ritenga opportuno;
- qualora sia necessario inquadrare una richiesta risarcitoria come sopra o sotto SIR. In questo caso verrà chiesto di esprimersi, per le vie brevi, al medico-legale, al Direttore Medico di Presidio, al Broker e al Loss Adjuster.



ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

La partecipazione alle sedute del CVS è a titolo gratuito, fatte salve le diverse pattuizioni contenute in contratti stipulati dalla Fondazione con professionisti esterni o nel testo della Polizza RCT/O in vigore.

ART. 10 - SPECIALISTI ESTERNI PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO

Qualora l'istruzione di alcuni sinistri di particolare complessità richieda il supporto di competenze professionali non presenti all'interno della Fondazione, il Coordinatore, su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Comitato, può richiedere alla Direzione Strategica di autorizzare l'incarico a uno o più esperti esterni, con oneri a carico dell'Ente.

ART. 11 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DIRETTIVI DELLA FONDAZIONE

Il Coordinatore – direttamente o delegando altro componente del Comitato interno alla Fondazione – relaziona periodicamente alla Direzione della Fondazione in ordine alle conclusioni tecniche assunte dal Comitato, anche al fine dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

In tutti i casi dove è previsto un esborso diretto da parte della Fondazione, la decisione ultima di opportunità e convenienza in ordine alle proposte tecniche del Comitato, relative alla definizione del sinistro, compete alla Direzione Strategica, la quale esprime per iscritto nulla-osta vincolante al riguardo.

ART. 12 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Eventuali proposte di modifica del presente regolamento potranno essere avanzate e sottoposte all'attenzione del Coordinatore da almeno 5 membri.

Il Coordinatore, ricevuta la proposta scritta, dovrà inserirla all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva.

La modifica una volta approvata dal Comitato, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti alla seduta, sarà sottoposta all'attenzione della Direzione Strategica della Fondazione ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e l'adozione.

La procedura di cui ai precedenti commi non si applica ove le modifiche al regolamento siano rese necessarie da adeguamenti normativi organizzativi intervenuti successivamente.



CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli aspetti non compiutamente disciplinati nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.